

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 141

OGGETTO: Contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani non autosufficienti

non in ADI del Distretto Socio Sanitario n. 1 di Vibo Valentia - 2°

Riparto.

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno 30 (trenta) del mese di maggio presso la sede del Comune Capofila del distretto n. 1 in Vibo Valentia (VV), Piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Michele Fratino, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 2 – Politiche Sociali – Welfare – Sanità, nominata con Decreto Sindacale n. 7 del 14/06/2016, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;

2) la sig.ra Vittoria Careri (codice fiscale CRR VTR 72R68 H224B), nata a Reggio Calabria il 28 ottobre 1972, residente in Bagnara Calabria (RC), Rione Cacilì, 13, la quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale

di tipo "A" denominata "VITASI"- Impresa Sociale, con sede legale in Bagnara Calabria (RC), Rione Cacili, n. 13, (partita IVA 02389830809), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Reggio Calabria, in data 12 giugno 2006, con il numero R.E.A. 166218, giusto documento di verifica di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesto dal Comune di Vibo Valentia e depositato agli atti; impresa che, nel prosieguo dell'atto, sarà chiamata "Cooperativa".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con determinazione del Dirigente del Settore 2 – Politiche Sociali n. 1666 del 20 dicembre 2016, è stata indetta una gara d'appalto a procedura aperta tramite sistema MEPA con richiesta di offerta (R.D.O.), per l'affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani non autosufficienti non in ADI del Distretto Socio Sanitario n. 1 di Vibo Valentia - 2° Riparto, per il periodo di mesi sei, da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dell'importo complessivo di €. 230.256,77 (euro duecentotrentamiladuecentocinquanta sei/77) oltre IVA al 4% se dovuta, così suddiviso:

- €. 224.640,75 (euro duecentoventiquattromilaseicentoquaranta/75) per costo del personale non soggetto a ribasso;

- €. 5.616,02 (euro cinquemilaseicentosedici/02) per spese di gestione soggette a ribasso;

- che con la stessa determinazione del Settore 2 – Politiche Sociali n. 1666 del 20 dicembre 2016, sono stati approvati il bando, il disciplinare, il capitolato di gara ed è stata registrata la spesa necessaria per l'esecuzione del servizio anzidetto;

- che con determinazione del Settore 2 - Politiche Sociali, n. 165 del 17 febbraio 2017, previa verifica dei requisiti di legge, sono stati approvati gli atti di gara dei giorni 11, 12 e 16 gennaio 2017 e, conseguentemente, il servizio è stato aggiudicato alla Cooperativa Sociale di tipo "A" denominata "Vitasi", che ha riportato un punteggio di 96,50/100;

- che l'importo complessivo di aggiudicazione pari ad €. 224.641,75 (euro duecentoventiquattromilaseicentoquarantuno/75) è così suddiviso:

- €. 224.640,75 (euro duecentoventiquattromilaseicentoquaranta/75) per costo del personale;

- €. 1,00 (euro uno/00) per spese di gestione;

- che la Cooperativa ha dichiarato che i costi per la sicurezza aziendale compresi nell'offerta, sono pari ad €. 2.100,00 (euro duemilacento/00) ;

- che la spesa necessaria per il suddetto incarico, finanziata mediante le risorse disponibili nell'ambito dei fondi PAC, piano di intervento per i servizi di cura agli anziani, risulta registrata sui fondi del bilancio 2017 (residui 2016), al Capitolo 9764 - Missione 12 - Programma 03 - Titolo 1 – Macroaggregato 3; giusta determina di impegno n. 1666 del 20 dicembre 2016;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico della Cooperativa, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che in data 22 novembre 2016, l'Ufficio Territoriale del Governo di Reggio

Calabria, comunicava che a carico della Cooperativa Sociale Vitasì -
Impresa Sociale e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n.
159/2011 e s.m.i., non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, né le situazioni di cui all'art.
84, comma 4 e all'art. 91, comma 6 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011 e
s.m.i.;

- che è stato richiesto, on line, il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) della Cooperativa, emesso, con esito positivo, dalla
sede INPS prot. n. 5985153 con scadenza 27 giugno 2017;

- che, per una serie di lungaggini burocratiche, le attività connesse sono state
avviate a far data dal 01/04/2017. Pertanto i termini di durata del progetto
previsti per il 30 giugno 2017, si intendono prolungati per il 30 settembre
2017;

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in
formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

Articolo 1: Valore delle premesse e degli allegati.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime
premesse e nella restante parte dell'atto, ancorché non materialmente
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e
sono depositati presso il Settore 2 – Politiche Sociali.

Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, il
Capitolato di gara, ad esso allegato in formato digitale.

**Articolo 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del
D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.**

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il legale rappresentante della Cooperativa, sig.ra Vittoria Careri, ha dichiarato che la Cooperativa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque che non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente del Settore 2 – Politiche Sociali, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e la Cooperativa dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

Articolo 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 31 gennaio 2017 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. La Cooperativa si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente -

Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della Cooperativa, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

Articolo 4: Oggetto del contratto.

Il Comune conferisce alla Cooperativa Sociale di Tipo "A" denominata "Vitasì", nella persona del Legale Rappresentante, sig.ra Vittoria Careri, che accetta, l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani non autosufficienti non in ADI, residenti nei seguenti Comuni del Distretto Socio Sanitario n. 1 - 2° Riparto, di: "Vibo Valentia, Filadelfia, Filogaso, Francavilla Angitola, Francica, Ionadi, Maierato, Mileto, Monterosso Calabro, Pizzo, Polia, S. Costantino Calabro, S. Gregorio d'Ippona, Sant'Onofrio, Stefanaceni".

Il servizio è destinato agli anziani ultra sessantacinquenni non autosufficienti, non in ADI.

Articolo 5: Caratteristiche del servizio e modalità delle prestazioni.

Le prestazioni saranno effettuate con le modalità previste dall'Art. 4 del Capitolato di gara.

Articolo 6: Durata e orario del servizio.

Il servizio, avviato in data 01/04/2017, ha la durata di mesi sei, fino al 30/09/2017 e dovrà essere assicurato nei giorni feriali, di norma nella fascia oraria mattutina ed in caso di necessità anche in quella pomeridiana e comunque nell'arco orario compreso fra le ore 8.00 e le ore 19,00. In caso di festività infrasettimanale il servizio eventualmente non prestato va recuperato

nell'arco del mese o nel primo mese successivo. In entrambi i casi l'effettuazione delle prestazioni sarà concordata con il servizio sociale professionale del Comune di appartenenza. Le prestazioni per ciascun anziano saranno erogate tenendo conto delle reali esigenze dell'utente.

Articolo 7: Compenso del Servizio.

Il compenso stabilito per l'affidamento del servizio è pari ad €. 224.641,75 (euro duecentoventiquattromilaseicentoquarantuno/75), IVA esente, così suddiviso:

- €. 224.640,75 (euro duecentoventiquattromilaseicentoquaranta/75) per costo del personale;

- €. 1,00 (euro uno/00) per spese di gestione;

I costi per la sicurezza aziendale compresi nel prezzo offerto sono pari ad 2.100,00 (euro duemilacento/00) .

Il Comune provvederà, di norma, al saldo delle fatture entro gg. 60 (sessanta) dalla data della loro presentazione, fatta salva, in ogni caso, l'erogazione da parte dell'Autorità di Gestione del Ministero dell'Interno dei fondi a valere sul secondo riparto del Piano di Azione e Coesione per i servizi di cura (PAC Cura Anziani) e previa acquisizione del certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.) (art. 11 del Capitolato).

La Cooperativa, con riferimento ai servizi socio assistenziali affidatigli, fatturerà in regime di esenzione IVA (ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72), giusta comunicazione, anticipata via e-mail, dal legale rappresentante della Cooperativa, sig.ra Vittoria Careri, in data 09 maggio 2017, agli atti prot. n. 20169 del 09 maggio 2017.

Articolo 8: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) la Cooperativa espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste S.p.A. - A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare alla Cooperativa l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il Codice CIG: 69182321A7 ed il Codice CUP: E41B16000590001 assegnati all'intervento.

Articolo 9: Modalità di pagamento.

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche, presso Banca Prossima – Filiale di Reggio Calabria, codice IBAN: IT 59X0335901600100000014437.

I soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra indicato sono i signori:

- Careri Vittoria, nata a Reggio Calabria il 28 ottobre 1972 (codice fiscale CRR VTR 72R68 H224B);

- Minutolo Caterina, nata a Scilla (RC) il 08 febbraio 1982 (codice fiscale MNT CRN 82B48 I537X).

Articolo 10: Obblighi della Cooperativa.

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dalla Cooperativa alle condizioni riportate nel bando, nel disciplinare e nel capitolato di gara allegato al presente contratto in formato digitale, e secondo le modalità

aggiuntive ed organizzative proposte dalla ditta in sede di gara. La Cooperativa si impegna a garantire la regolare esecuzione del servizio disciplinato dal Piano di Intervento per i servizi di cura agli anziani, approvato dal Ministero dell'Interno con Decreto PAC n. 855 del 28.01.2016, che prevede la scheda, relativa al progetto di assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani non autosufficienti non in ADI del Distretto n. 1 di Vibo Valentia - 2° Riparto.

La Cooperativa si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.

Articolo 11: Risoluzione del contratto e recesso.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Comune inoltre ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) Mancato avvio del servizio;
- b) frode nell'esecuzione dei lavori;
- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione del servizio da parte della Cooperativa senza giustificato motivo;

f) perdita, da parte della Cooperativa, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure di sanzioni o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;

g) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale.

h) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

La Cooperativa è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili. Qualora per qualsiasi motivo non fosse garantita la corretta esecuzione del servizio saranno applicate le penalità previste nell'articolo 13 del Capitolato di gara.

Articolo 12: Clausola arbitrale.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tutte le controversie tra il Comune e la Cooperativa derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria; in questo caso, il Foro competente, sarà quello di Vibo Valentia. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 13: Divieto di cessione del contratto.

Il contratto non può essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Articolo 14: Subappalto.

E' vietato alla ditta aggiudicataria cedere o subappaltare ad altri l'esecuzione del servizio o di parte delle prestazioni oggetto dello stesso (art. 22 del Capitolato).

Articolo 15: Cauzione definitiva.

La Cooperativa, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 11.232,09 (euro undicimiladuecentotrenta due/09), a mezzo polizza fidejussoria n. 1048106, rilasciata, in data 20 aprile 2017, dalla compagnia "Elba Assicurazioni S.p.A.", Agenzia di Galgano SPA – Milano.

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, la Cooperativa ha usufruito del beneficio della riduzione del 50% previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., perché in possesso della certificazione ISO 9001:2008, n. 98975-2011-AQ-ITA-ACCREDIA, rilasciata in data 23 giugno 2011 (data di prima emissione), con scadenza in data 23 giugno 2017, presentata in copia conforme all'originale dichiarata dalla parte.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Cooperativa, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione, secondo le modalità riportate nella stessa.

Articolo 16: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la Cooperativa ha presentato, inoltre, copia della Polizza RCT/RCO n. 402197372, rilasciata in data 05 giugno 2015, dalla compagnia "AXA Assicurazioni S.p.A.", agenzia di Reggio Calabria (codice agenzia 8003), con decorrenza 28 maggio 2015 e scadenza 29 novembre 2017, a copertura dei rischi inerenti il

servizio, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, con i seguenti massimali:

- polizza RCT (responsabilità civile verso terzi) per danni arrecati a terzi con un massimale “unico” per sinistro di €. 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00);

- polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta, con un massimale per sinistro di €. 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) e con un limite di €.1.500.000,00 (euro millecinquecento/00) per persona danneggiata.

Articolo 17: Obblighi della Cooperativa nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.

La Cooperativa dichiara, ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lettera b) del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio anzidetto.

La Cooperativa, altresì, ha l’obbligo:

a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento dei lavori;

b) di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali

o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo d'acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli Enti competenti.

Articolo 18: Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.

La Cooperativa ha dichiarato, in sede di gara, di non essere tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Articolo 19: Domicilio della Cooperativa.

A tutti gli effetti del presente contratto la Cooperativa elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni della Cooperativa è la sede legale di Bagnara Calabria (RC), Rione Cacili, n° 13 - Tel. 0966.474209 – 0965.371562 – mail: info@vitasi.it

Articolo 20: Spese contrattuali.

Sono a carico della Cooperativa tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

Articolo 21: Norme di chiusura.

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al bando, al disciplinare ed al Capitolato di gara, approvati con determinazione del Settore 2 – Politiche Sociali n. 1666 del 20 dicembre 2016. Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto dell'incarico.

Articolo 22: Registrazione.

Ai fini fiscali la Cooperativa ha dichiarato, in data 24 maggio 2017, di essere esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; per la registrazione del presente atto si richiede l'applicazione della tassa fissa.

Articolo 23: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa la Cooperativa che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 14 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005 ed ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

- PER LA COOPERATIVA: **Sig.ra Vittoria Careri in qualità**

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Michele Fratino**